



Studio Associato Bassi-Avanzini

Dottori Commercialisti - Revisori contabili

Circolare n. 9 del 12/12/2018

Fattura elettronica nelle prestazioni sanitarie

Cordiali saluti

Si premette che è in esame in Parlamento una **proposta di esonero** per gli operatori sanitari dall'obbligo della fatturazione elettronica per l'anno 2019. Se la proposta dovesse venire approvata **dal primo gennaio 2019 i MEDICI saranno esonerati PARZIALMENTE** dalla fattura elettronica. Infatti nel caso di fatture emesse nei confronti di strutture e società con partita iva, permane l'obbligo di emissione della fattura elettronica. Al momento l'esonero riguarda le fatture nei confronti dei privati in quanto il sistema Agenzia Entrate non è in grado di tutelare completamente i dati in base al nuovo regolamento Ue 679/2016 della privacy entrato in vigore dal 25/05/18.

Si riassumono sinteticamente obblighi ed esoneri dei medici:

- saranno **ESONERATI** dall'emissione delle fatture elettroniche SOLO per tutte **le prestazioni eseguite che dovranno essere inviate al sistema TESSERA SANITARIA per il 730 precompilato** (cioè quelle fatture relative a spese mediche che il paziente può detrarsi nella dichiarazione dei redditi);
- saranno **OBBLIGATI** ad emettere le fatture elettroniche per le prestazioni DIVERSE da quelle di cui al punto sopra. Esempio: fattura ad un poliambulatorio, fattura al medico sostituito, fattura per corso di formazione;
- **IN OGNI CASO, NON SARANNO ESONERATI** dal ricevimento delle fatture elettroniche da parte dei fornitori soggetti a tale obbligo. Esempio: lo studio odontotecnico, il consulente fiscale, l'avvocato, il collaboratore dentistico, il sostituto del medico, la società immobiliare che affitta l'immobile etc.

Detto questo è evidente che il medico anche **SE ESONERATO** dall'emissione della fattura elettronica per alcune prestazioni **dovrà comunque attrezzarsi** per emettere eventuali fatture escluse dall'esonero e per ricevere le fatture elettroniche che eventualmente riceverà.

MEDICI CONVENZIONATI

Si ritiene che anche i medici convenzionati, relativamente ai compensi documentati con i cedolini ricevuti dalla ASL (Risoluzione Agenzia delle Entrate 98/E/2015), continuino ad essere esonerati dall'emissione della fattura elettronica.

A soli venti giorni dall'avvio dell'obbligo di fatturazione elettronica il Garante per la Privacy, ha diffuso il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018, entra nuovamente a gamba tesa sull'intero impianto predisposto dall'Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica e, dando concreto seguito al precedente provvedimento del 15 novembre scorso ed ai successivi incontri tra le parti interessate, di fatto impone una rivisitazione profonda dell'intero sistema.

Le motivazioni che hanno originato il nuovo provvedimento del Garante sono, sostanzialmente, quelle note da tempo: il sistema di fatturazione elettronica, così come concepito, viola le più basilari regole in materia di tutela della riservatezza, alla luce della sproporzione dei dati (strutturati ed analitici) raccolti rispetto alla finalità del conferimento, ovvero la verifica ai fini fiscali. Sono quindi nuovamente state riprese, punto per punto, le diverse criticità, ed esposti i rimedi che l'Agenzia delle Entrate, titolare del trattamento, deve porre in essere.

Addio alla memorizzazione integrale dei dati delle fatture

La memorizzazione integrale dei dati delle fatture (ovvero dell'intero dettaglio delle stesse) da parte dell'Agenzia è il cuore della questione. Per il Garante, l'impianto tecnico previsto dal Provvedimento dell'Agenzia del 30 aprile 2018, che vede la memorizzazione integrale degli XML negli archivi dell'Agenzia viola in toto la normativa privacy, e quanto sopra non solo con riferimento ai dati ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 21 del DPR 633/72, quali, ad esempio, le condizioni e la regolarità dei pagamenti, ma anche con riferimento al corpo stesso della fattura. In troppi casi, infatti, è proprio nella descrizione dell'operazione – elemento obbligatorio della fattura – che possono rinvenirsi dati delicatissimi; si pensi per esempio alla fattura di un legale che cita il riferimento di un procedimento penale di un cittadino.

Inoltre, il transito stesso dei medesimi dati attraverso molte "mani telematiche" (intermediari, PEC, società di software, ecc.) rende ancor più delicata la situazione nel suo insieme. L'Agenzia delle Entrate **non potrà avere accesso nell'esercizio dei controlli automatizzati al campo del file XML contenente la descrizione dell'operazione oggetto di fattura**. In sostanza, all'Agenzia sarebbe concesso esclusivamente di trattenere in memoria esclusivamente i dati salienti, mentre **nulla dovrà essere memorizzato relativamente alla descrizione dell'operazione**.

Vi informeremo quanto prima degli ulteriori sviluppi necessari per la rivisitazione del sistema.

Cordiali saluti